

FUTURA S.r.l.

Via Cellini n. 3 – 34132 TRIESTE
P. Iva 00937710325 – Tel. 040/660996

DOMANDA DI ACCOGLIMENTO

Il sottoscritto/a _____ residente a _____
in via _____ tel. _____
in qualità di _____
del/la Signor/a _____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____ in via _____
proveniente da _____

FA RICHIESTA

affinché il/la Signor/a _____ venga accolto/a presso la Residenza per anziani non autosufficienti FUTURA S.R.L., con sede a Trieste in VIA CELLINI N. 3, alle seguenti condizioni:

- contratto a tempo _____ dal _____
- tipologia di stanza richiesta: singola - doppia - da 3 o 4 posti letto
- retta giornaliera netta a carico dell'Ospite per l'anno in corso: Euro _____ (_____)

retta al netto del contributo oneri sanitari e del contributo regionale di abbattimento retta, ove spettanti. La retta è esente IVA ai sensi della Lex 633/72, art.10, comma 1, n. 21.

I servizi richiesti compresi nella retta mensile: vitto e alloggio, assistenza tutelare 24h su 24h, assistenza medica di base, tutela sanitaria generica, riscaldamento, lavanderia personale, pulizia camera, servizi di animazione, servizio di fisioterapia ed infermieristico.

Si prende atto che il contratto entra in vigore dal momento in cui la presente domanda di accoglimento è accettata dal Direttore della Residenza con apposito timbro e firma apposti in calce.

E' previsto il versamento di un acconto di Euro _____ (_____) che, alla stipulazione del contratto, verrà imputato in conto pagamento della prima retta mensile: qualora la domanda di accoglimento venga ritirata prima dell'accettazione, Futura S.r.l. è sin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'acconto a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi per la valutazione dell'idoneità dell'ospite, per la predisposizione della documentazione contrattuale e per lo svolgimento delle conseguenti pratiche istruttorie.

Il richiedente dichiara di aver letto e di accettare senza alcuna riserva le condizioni del Contratto di assistenza riportato a tergo e di aver ricevuto il Regolamento Interno e la Carta dei Servizi.

Trieste, li _____

IL RICHIEDENTE _____

Trieste, li _____

Per accettazione,

IL DIRETTORE della RESIDENZA _____

CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA

La RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Futura S.r.l. (D.P.R. REG. FVG. 144/2015) (di seguito Residenza) è una struttura socio-assistenziale riclassificata al Livello 2 con Nuclei N3, abilitata all'accoglimento di anziani con profilo Valgraf "a-b-comp.-c-e", che offre una serie di servizi a quelle persone che, per periodi più o meno lunghi della propria vita, non sono in grado di rispondere in maniera completamente autonoma ai propri bisogni psicologici e fisici. Il contratto di assistenza con la Residenza per Anziani Futura S.r.l. è regolato dalle seguenti condizioni.

- 1) **Retta giornaliera:** l'importo della retta giornaliera è quello indicato nella allegata Domanda di Accoglimento, tale importo viene rivalutato dalla Residenza ad ogni anno solare in conformità ai termini prescritti dalla normativa vigente in materia di Residenze per Anziani. La Residenza comunicherà alla famiglia l'importo della retta per il nuovo anno solare, nel mese di gennaio di ogni anno.
- 2) **Regolamento:** la stipulazione del contratto di assistenza implica l'accettazione delle presenti condizioni e l'impegno del richiedente, che se ne assume a titolo personale ogni conseguente responsabilità, a far sì che l'ospite osservi le norme di comportamento affisse all'interno degli spazi della Residenza e contenute nel Regolamento Interno consegnato contestualmente nonchè le indicazioni impartite dal personale sanitario a tutela della salute e dell'incolumità propria e degli altri ospiti.
- 3) **Assegnazione camere:** il posto letto viene assegnato dalla Residenza che potrà discrezionalmente disporre ogni eventuale cambiamento necessario in base alle proprie esigenze organizzative, fermo il rispetto della tipologia di camera prescelta all'atto della sottoscrizione del contratto.
- 4) **Pagamento retta:** la retta è dovuta per l'intero mese e deve essere versata in via anticipata il primo giorno di ogni mese. Ai fini dell'informativa dell'art. 18 dell'Accordo contrattuale, il riepilogo delle spese è esposto nella bacheca della Residenza.
- 5) **Risoluzione del contratto:** all'inizio del rapporto di ospitalità si dovrà provvedere al saldo della retta del mese in corso; il mancato versamento entro i termini stabiliti anche di una sola retta mensile attribuisce alla Residenza la facoltà di provocare, con semplice comunicazione scritta, la risoluzione immediata del contratto e, conseguentemente, di non mantenere l'assegnazione del posto a favore dell'assistito.
- 6) **Recesso:** il richiedente che ha stipulato il contratto di assistenza può recedere in ogni momento dal contratto di assistenza, dando però un preavviso di almeno 30 giorni per iscritto, mediante raccomandata A.R. o telegramma, fermo restando l'obbligo del pagamento della retta mensile sino all'effettiva partenza dell'ospite dalla Residenza; la rinuncia dell'ospite ai servizi di assistenza non esime il richiedente che ha stipulato il contratto dall'obbligo del pagamento della retta mensile sino alla scadenza naturale del contratto, salvo recesso o risoluzione consensuale del contratto.
- 7) **Mancato preavviso:** il mancato rispetto del termine di preavviso attribuisce alla Residenza il diritto di richiedere il pagamento della retta mensile corrispondente al periodo di 30 giorni successivi al giorno di uscita dell'ospite dalla Residenza.
- 8) **Decesso:** in caso di decesso dell'assistito, la retta è dovuta sino al termine del decesso alla data del mese in corso.
- 9) **Recesso della Residenza:** la Residenza può recedere in qualsiasi momento dal contratto di assistenza dando preavviso di 30 giorni per iscritto, mediante raccomandata A.R. o telegramma o consegna a mano debitamente controfirmata.
- 10) **Rilascio camere:** alla conclusione del rapporto di assistenza le camere dovranno essere liberate entro e non oltre le ore 12 dell'ultimo giorno di durata del contratto; trascorso tale termine si procederà all'addebito di un'ulteriore giornata di soggiorno.
- 11) **Interruzione o sospensione del ricovero:** qualora per motivi diversi (ricoveri ospedalieri, visite presso parenti, ecc.) il richiedente che ha sottoscritto il contratto di assistenza e/o l'ospite decidano di non avvalersi dei servizi di assistenza prestati dalla Residenza, resto fermo l'obbligo per il richiedente di pagare la retta per intero alle scadenze previste e l'obbligo per la Residenza di mantenere il posto-letto a disposizione dell'ospite, in entrambi i casi sino alla cessazione del contratto.
- 12) **Durata:** il contratto di assistenza decorre dalla data di stipulazione fino alla data di scadenza se trattasi di contratto di tipo a "tempo determinato". La permanenza dell'ospite presso la Residenza successivamente alla scadenza del contratto sarà intesa quale espressione della tacita volontà dell'Ospite di rinnovare il rapporto contrattuale con tipologia "a tempo indeterminato", subordinatamente all'accettazione da parte della Residenza di prolungare il contratto a tempo indeterminato.
- 13) **Attrezzature sanitarie:** la Residenza fornisce le attrezzature sanitarie di base; qualora l'ospite necessitasse di attrezzature particolari (sedie a rotelle, girelli, treppiedi ecc.) dovrà provvedere personalmente.
- 14) **Retta giornaliera netta a carico dell'Ospite:** si intende il corrispettivo che l'Ospite è tenuto a pagare alla Residenza al netto del contributo regionale per l'abbattimento retta (Art.13L.R.10/97) ove spettante e contributo oneri sanitari ove spettante.
- 15) **Assistenza esterna:** in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, la Direzione della Residenza si riserva, qualora le condizioni dell'assistito necessitino di ricovero ospedaliero, di intervenire con tempestività, in collaborazione con il medico curante o, in sua vece, con il medico di guardia, affinché sia garantita all'utente un'assistenza adeguata al caso.
- 16) **Disciplina e danni:** il richiedente che ha stipulato il contratto di assistenza risponde dei danni cagionati dall'ospite a persone e cose durante il rapporto di assistenza, anche quando i danni sono stati causati dall'ospite incapace di intendere e di volere; in ogni caso, la condotta dell'ospite che, ancorché non imputabile, con frequenza almeno settimanale, rechi molestia e/o disturbo al personale della Residenza o agli altri ospiti e/o cagioni danni a persone o cose all'interno della struttura e/o non si attenga alle norme di comportamento indicate al precedente articolo 2, costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto di assistenza.
- 17) **Custodia degli oggetti personali:** la Residenza non risponde della sottrazione, della perdita e del deterioramento di oggetti portati dagli assistiti e/o dai loro familiari all'interno delle proprie strutture, non assumendo, con riferimento a tali oggetti, l'obbligo del depositario né alcun altro onere di custodia; è fatto divieto agli ospiti di detenere oggetti di valore o somme in denaro superiori ad € 50,00 (cinquanta,00).
- 18) **Controversie:** Per ogni controversia tra le parti sarà esclusivamente competente il foro del Tribunale di Trieste.
- 19) **Badanti e assistenza esterna:** E' vietata la presenza all'interno della residenza di eventuali badanti o altro personale esterno addetto a qualsiasi tipo di assistenza dell'ospite, fornito dalla famiglia, se non autorizzati dalla Residenza.
- 20) **Rapporti precedenti:** il presente contratto sostituisce completamente ogni eventuale contratto precedentemente stipulato tra le parti che dovrà perciò intendersi risolto e privo di effetti.

Letto, visto ed approvato il giorno _____ in Trieste Firma _____

Si danno per letti e specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile i seguenti articoli: 1(retta), 2 (accettazione del Regolamento Interno e impegno a far sì che l'ospite ne osservi le regole), 3 (potere discrezionale della residenza nell'assegnazione delle camere), 4 (pagamento anticipato della retta), 5 (risoluzione del contratto per mancato pagamento anche di una sola retta mensile), 7 (pagamento della retta in caso di mancato preavviso), 8 (pagamento della retta in caso di decesso), 9 (diritto di recesso della Residenza), 11 (assenza dell'ospite e obbligo di pagamento della retta mensile), 12 (durata del contratto e divieto di rinnovo automatico e/o tacito), 14 (retta giornaliera); 16 (responsabilità dello stipulante per danni causati dall'ospite e clausola risolutiva espressa in caso di danni, molestie, disturbo, violazione norme di comportamento), 17 (esonero di responsabilità della Residenza per sottrazione, perdita, deterioramento degli oggetti personali), 18 (foro competente), 19(badanti e assistenza esterna), 20 (abrogazione contratti precedenti).

Firma _____